



COMUNE DI NIELLA TANARO

PROVINCIA DI CUNEO

✉ Via XX Settembre, 11 - C.A.P. 12060 - ☎ 0174.226102 FAX 0174.241807

E-MAIL info@comune.niellatanaro.cn.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

L'anno **duemiladodici** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **nove** e minuti **zero**, nella solita sala delle adunanze consiliari.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
Dott.ssa VIZZACCARO Dianora	SINDACO	Sì
FENOGLIO Valter	VICE SINDACO	Sì
BORIO Gianluca	ASSESSORE	Sì
GIACHERI Daniela	ASSESSORE	Sì
BARATTERO Marina	ASSESSORE	Sì
BUSCAGLIA Giuliano	CONSIGLIERE	Sì
COTELLA Adriano	CONSIGLIERE	Sì
FAZIO Claudio	CONSIGLIERE	Sì
BARATTERI Claudio	CONSIGLIERE	Sì
GIUDICI Corrado	CONSIGLIERE	Sì
ANFOSSI Aldo	CONSIGLIERE	Sì
BRACCO Pietro Giuseppe	CONSIGLIERE	Sì
SILVANO Emanuele	CONSIGLIERE	Sì
	Totale Presenti:	13
	Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. PESCE Giovanni** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **Dott.ssa VIZZACCARO Dianora** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 in data odierna, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 29, comma 16-*quater*, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;

PRESO ATTO CHE in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP;
 - 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

RILEVATO CHE, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011, concede ai comuni hanno ampie facoltà di manovra, ed in particolare:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà da cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

RICORDATO CHE:

- a) il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;
- b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d'imposta eventualmente stabilite dal Comune NON SI APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico del comune stesso;
- c) **le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014;**

ATTESO CHE il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell'IMU e i rischi che l'introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni, a fronte di un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti rendono alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge

ANALIZZATI lo schema di bilancio per l'esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, l'opportunità di non modificare per il 2012 le aliquote base di legge;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli tecnico e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano, all'unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1) DI PRENDERE ATTO degli obblighi previsti dalla legge 22/12/2011 n. 214 ed in particolare dell'art. 13 inerente l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e pertanto di inserire nel Bilancio, esercizio finanziario in corso e pluriennale 2012/2014, l'Imposta Municipale Propria.

2) DI DETERMINARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2012, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria:

- **aliquota di base** dell'imposta nella misura del **0,76%**
- le altre aliquote nelle stesse misure previste dal sopraccitato art. 13 della legge in oggetto, senza applicare aumenti o riduzioni delle stesse (aliquota **abitazione principale 0,4%** - aliquota per i **fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%**).

3) DI DARE ATTO CHE per l'anno 2012 la detrazione per l'abitazione principale è quella stabilita dal sopraccitato art. 13, comma 10.

4) DI DARE ATTO, inoltre, che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle Finanze secondo quanto previsto dal comma 15 dell'art. 13 della legge n. 214/2011.



COMUNE DI NIELLA TANARO

PROVINCIA DI CUNEO

✉ Via XX Settembre, 11 - C.A.P. 12060 - ☎ 0174.226102 FAX 0174.241807

E-MAIL info@comune.niellatanato.cn.it

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Parere Tecnico	Favorevole	30/06/2012	F.to:MERIGGIO Rag. Loredana
Parere Contabile	Favorevole	30/06/2012	F.to:MERIGGIO Rag. Loredana

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO

F.to: Dott.ssa VIZZACCARO Dianora

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. PESCE Giovanni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi con inizio dal 06-lug-2012

Niella Tanaro, li 06-lug-2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to: MERIGGIO Loredana

Registro delle pubblicazioni n. 166

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 06-lug-2012 all'Albo Pretorio ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Niella Tanaro, li 06-lug-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. PESCE Giovanni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data 16/07/2012

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. PESCE Giovanni

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Niella Tanaro, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO

MERIGGIO Loredana